

Allegato “A” del n. 4118/2701 di repertorio

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE – DURATA DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:
“PARCAM S.r.L.”.

Articolo 2 – OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione di servizi strumentali al Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e allo svolgimento delle sue funzioni, in particolare riguardanti:

- 1) il sostegno e la valorizzazione del territorio di competenza del Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, intendendosi per territorio l’insieme di tutte le sue componenti (economiche, sociali, imprenditoriali, amministrative, culturali, turistiche, produttive, ecc.), attraverso la promozione delle più idonee politiche e iniziative di sviluppo, di marketing e tutela dei mercati al fine di favorire l’attrattività del territorio medesimo;
- 2) l’attività di gestione degli immobili di proprietà o condotti dal Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dalle sue aziende speciali nonché da società controllate o partecipate da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
- 3) l’organizzazione di congressi, convegni, conferenze ed eventi, nonché di qualsiasi tipo di manifestazione complementare, connesso, collaterale od accessorio a congressi, convegni, conferenze ed eventi organizzati dalla Società. Nell’attività di organizzazione

di cui dinanzi deve ritenersi inclusa anche l'attività di fornitura di tutti i servizi inerenti all'organizzazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all'ospitalità dei partecipanti.

4) In via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali del Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e secondo le direttive dello stesso, e alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'assunzione e cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi italiani ed esteri, nonché la concessione di finanziamenti e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a beneficio delle società partecipate e dunque sempre con esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico; lo studio e l'organizzazione di finanziamenti e di iniziative di investimenti in generale.

5) Predisposizione di studi e ricerche, nonché attività di consulenza e attività nei confronti di altre società, enti, consorzi, operatori economici e non economici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: controllo di gestione, attività di ufficio legale, escluse le attività per legge riservate agli iscritti negli appositi albi professionali, gestione del personale di aziende speciali del Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e società da quest'ultimo controllate o partecipate.

La società può inoltre compiere tutte le attività necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle politiche e direttive impartite dal Socio Unico Camera di Commercio, con esclusione in ogni caso del rilascio di garanzie a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, e con esclusione altresì della attività professionale e delle attività che il D. Lgs. 58/1998 o altra vigente normativa riserva a particolari categorie di società.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa direttamente affidati dal Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, delle competenze dei Consorziati e dei loro organi istituzionali e con esclusione delle attività riservate a particolari categorie di soggetti.

Articolo 2 bis – FINALITA'

Nello svolgimento della propria attività, e dunque nello svolgimento del proprio oggetto sociale, la Società persegue la finalità di sostenere la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

La Società, pertanto, svolgerà la propria attività nell'ottica di contribuire alla crescita della competitività del sistema imprenditoriale, supportando la crescita delle sue infrastrutture sia di carattere strutturale, quali le reti ferroviarie, stradali, aeroportuali e le piattaforme logistiche, sia di tipo immateriale, legate, tra l'altro, al sistema fieristico ed all'infrastruttura leggera della rete telematica, in attuazione delle finalità istituzionali perseguite dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

In via residuale la società può operare anche in altri settori non strettamente connessi alle infrastrutture supportando la crescita di imprese che presentano un elevato potenziale di sviluppo e che producano un impatto positivo sul territorio.

Articolo 3 – SEDE

La società ha sede legale in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 – SOCI E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Le quote della società appartengono a Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, quale Socio Unico.

L'eventuale ingresso nella Società di Soci terzi, comunque riconducibili alla nozione di amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. 175/2016, presuppone la modifica del presente Statuto con adozione delle opportune misure societarie in tema di controllo analogo congiunto. Il domicilio del Socio Unico, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Registro Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti,

trattandosi di società a Socio Unico, il conferimento in denaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Articolo 7 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

È vietato il trasferimento di quote dal Socio Unico a terzi, salva previa modifica di tutte le previsioni del presente statuto relative alla presenza di un Socio Unico.

Qualora a seguito di modifica dello Statuto si intendesse procedere alla cessione delle quote, la stessa dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge in materia di Società partecipate pubbliche, oltre che nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 8 – TITOLI DI DEBITO

La società, con delibera dell'Assemblea può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – VERSAMENTI

La società può acquisire dal Socio Unico versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

ASSEMBLEA

Articolo 10 – POTERI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In particolare il Socio Unico ha il diritto:

(i) di nominare l'Amministratore Unico e o il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente ai sensi dei successivi articoli 14, 15 e 16;

(ii) di nominare il Collegio sindacale e il suo Presidente ai sensi del successivo articolo 24 nonché il diritto di nominare il Revisore/Società di Revisione ai sensi del successivo articolo 25;

(iii) di svolgere le funzioni e i poteri di cui al presente articolo 10, nonché tutti i poteri e le facoltà discendenti dall'esercizio del controllo analogo disciplinato dal Titolo V del presente Statuto.

All'Assemblea spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria secondo il modello dell'*in house providing* , nelle forme e modalità meglio specificati al Titolo V del presente Statuto.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e/o da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito del Socio Unico, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima il Socio Unico non intervenga.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 – INTERVENTO

Il Socio Unico ha diritto di intervenire all'Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante ovvero può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 13 – PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 – NOMINA

La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ricorrendo le condizioni di cui alle normative vigenti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente sono

nominati dall'Assemblea.

Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli organi amministrativi, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRATORE UNICO

Per decisioni del Socio Unico la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione, nella nomina dei componenti dello stesso è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Per decisione del Socio Unico, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo 14, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con tutti i poteri riconosciuti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile, fermo restando il rigoroso rispetto di quanto previsto dal presente Statuto in ordine ai poteri del Socio Unico, nonché ai rapporti tra i poteri del Socio Unico e l'Organo amministrativo meglio delineati agli articoli 10, 21 e 22 del presente Statuto.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, nel rispetto del presente Statuto.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito altresì dei poteri per la gestione straordinaria della Società, da esercitarsi conformemente agli indirizzi impartiti ed alle modalità disposte dal Socio Unico ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 22, primo comma, lett. e).

Resta inteso che occorrerà, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per i seguenti atti di gestione: l'alienazione o l'acquisizione di partecipazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 e, per le società quotate in Borsa, per quantitativi pari o superiori al 2% del capitale sociale; il perfezionamento di operazioni di finanziamento, attivo o passivo, superiore ad Euro 5.000.000,00.

Nella autorizzazione di tali operazioni l'Assemblea dovrà valutarne, tra l'altro, la compatibilità con la struttura dell'organismo *in house* della Società.

Articolo 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei Consiglieri in carica o il Collegio sindacale.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 19 – PRESIDENTE E DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti anche un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Presidente ed al Vicepresidente, ove nominato, non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un solo Amministratore, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20 – DIRETTORE GENERALE

Potrà essere nominato, su indicazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ai sensi del successivo art. 22, un Direttore Generale il quale dura in carica per il periodo indicato nel mandato, salvo revoca o dimissioni.

Il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Socio Unico e del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento della società,

dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione e al Socio Unico in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Direttore Generale prende parte senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego.

Articolo 21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato, e, nei limiti delle attribuzioni conferite, al Consigliere Delegato spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Titolo V

CONTROLLO ANALOGO

Articolo 22 – CONTROLLO ANALOGO

Il Socio Unico Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, esercita sulla Società *in house*, anche tramite un referente appositamente preposto, un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, anche in linea con le previsioni contenute nella Disposizione Organizzativa n. 29/2019 emanata da Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi ed in successive Disposizioni Organizzative adottate dal Socio Unico in materia.

Oltre a quanto precede, il controllo analogo del Socio Unico viene esercitato nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea;
- b) mediante le decisioni ed i poteri riservati all'Assemblea ai sensi dell'articolo 10;
- c) mediante l'approvazione da parte del Socio Unico, in Assemblea, oltre al Bilancio di esercizio, dei provvedimenti societari di pianificazione: Budget economico-finanziario, comprensivo di piano delle risorse di personale e di piano di investimenti; Relazione sulle attività; eventuali documenti programmatici pluriennali;
- d) mediante la definizione ed il controllo delle scelte gestionali e dell'operatività della Società, con la facoltà di emanare un parere preventivo vincolante sulle decisioni strategiche della Società e sugli atti fondamentali della gestione.

A tale fine, Parcam dovrà trasmettere preventivamente e tempestivamente al Socio Unico :

- i. Calendario dei C.d.A. programmati e relativi O.d.g.;
 - ii. il Programma acquisti e forniture di beni e servizi e lavori;
 - iii. i Regolamenti di gestione;
 - iv. le Proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione del capitale;
 - v. l'elenco delle cariche in scadenza negli organi delle società partecipate, al fine di consentire al Socio Unico l'indicazione dei nominativi in vista dell'Assemblea di rinnovo cariche delle singole società.
- e) mediante l'emanazione di atti di indirizzo e/o di direttive gestionali, anche volte all'affidamento di specifici compiti, impartiti/e dal Segretario Generale e dal Dirigente competente in materia di Partecipazioni del Socio Unico, tramite comunicazioni per iscritto.
 - f) mediante l'indicazione del soggetto che rivestirà la qualifica di Direttore

Generale, ove nominato.

In tali casi, la Società -per l'attuazione dei compiti ad essa affidati- potrà interfacciarsi senza particolari formalità, nel rispetto dei criteri sottesi alle direttive impartite, direttamente con gli uffici del Socio Unico; fermo il puntuale e periodico obbligo di resoconto dell'attività svolta.

Il referente di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi specificamente preposto al controllo analogo sull'attività della Società ha il diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi e delle attività affidate alla Società. In particolare, il referente ha diritto di richiedere ed ottenere report ed analisi da parte degli uffici della Società su tutti gli aspetti di interesse, oltre ad essere informato del calendario dei CdA programmati e dei relativi ordini del giorno.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23 - COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale definendone il compenso.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi delle norme di legge in tema di società per azioni.

In ogni caso, il Socio Unico assicura che almeno un sindaco effettivo ed almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.

In caso di sostituzione si procede secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel

rispetto dell'art. 18 terzo comma.

Articolo 24 – CONTROLLO CONTABILE

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri ed attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di legge ed il Revisore/Società di Revisione è nominato dal socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Titolo VII

BILANCIO

Articolo 25– ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 – BILANCIO E UTILI

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato al Socio Unico entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari circostanze, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti al Socio Unico salvo diversa determinazione del Socio Unico in Assemblea.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – SCIoglimento

L'Assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo IX

Articolo 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di società per azioni nonché tutte le altre leggi in materia applicabili.

Articolo 29 – NORME TRANSITORIE

Le norme relative alla nomina dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale entrano in vigore alla scadenza degli organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto.

F.to Alessandro Spada
F.to Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, li 20 novembre 2019